



COMUNE DI MONTANASO LOMBARDO

Provincia di Lodi

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 14 del 14/10/2026

**OGGETTO: DIVIETO TEMPORANEO DI VENDITA PER ASPORTO DI
BEVANDE DI QUALSIASI GENERE CONSERVATE IN
BOTTIGLIE E CONTENITORI DI VETRO O IN LATTINA IN
OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI DELLA SAGRA 2026**

IL SINDACO

PREMESSO che, nell'ambito della Sagra di Montanaso Lombardo:

- in data 17 ottobre 2026 in Piazza della Spiga, dalle ore 18:30 alle ore 21:30, si svolgerà la manifestazione denominata “DJ Set” in collaborazione con gli esercenti di Piazza della Spiga, organizzata quale momento di aggregazione e socializzazione per la cittadinanza, in particolare per i giovani, che prevede l'esibizione dal vivo di un disc jockey per intrattenere il pubblico;
- in data 18 ottobre 2026 presso l'immobile denominato IL PALASSON la Pro Loco Montanaso, dalle ore 8:00, offrirà la colazione a tutta la cittadinanza, quale occasione di incontro, condivisione e socializzazione.
- in data 18 ottobre 2026, dalle ore 15:30 alle ore 17:30, in Piazza Corradi, si svolgerà la manifestazione denominata “13 Metri”, evento circense-teatrale di intrattenimento e animazione rivolto alla cittadinanza, con particolare attenzione ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie;
- in data 18 ottobre 2026, per l'intera giornata, Via G. Garibaldi e Piazza Corradi saranno interessate dall'allestimento delle bancarelle degli hobbisti e degli stand delle Associazioni;

CONSIDERATO che, in occasione dello svolgimento delle suddette manifestazioni, in ragione della prevedibile presenza di un elevato numero di persone e delle caratteristiche degli eventi, possono determinarsi situazioni di potenziale pericolo per la pubblica incolumità e per la sicurezza urbana;

CONSIDERATO, altresì, che la presenza, la detenzione e l'eventuale abbandono di bottiglie e contenitori in vetro, lattine e bottiglie di plastica piene e sigillate con tappo possono costituire, anche in relazione al loro possibile utilizzo improprio, un potenziale pericolo per l'incolumità delle persone, in quanto suscettibili di essere impiegati quali oggetti contundenti o atti ad offendere;

RILEVATO che l'abbandono di tali contenitori sulle aree pubbliche interessate dalla manifestazione può, inoltre, determinare situazioni di degrado e pregiudizio per il decoro urbano e ambientale, nonché ostacolare le attività di pulizia e ripristino delle aree interessate dall'evento;

RITENUTO, pertanto, necessario e opportuno, per ragioni di pubblico interesse e al fine di prevenire situazioni di pericolo e garantire adeguati livelli di tutela della pubblica incolumità, della sicurezza urbana e del decoro degli spazi pubblici, disciplinare le modalità di somministrazione, detenzione e consumo delle bevande nell'ambito della manifestazione, nonché vietare o limitare la circolazione e l'introduzione, nelle aree interessate dall'evento e sul territorio comunale, di bottiglie e contenitori in vetro, lattine e bottiglie di plastica piene e sigillate con tappo;

RITENUTO di adottare ogni misura ritenuta necessaria e opportuna per tutelare la sicurezza e l'incolumità delle persone, salvaguardare l'ambiente e il decoro urbano e concorrere a garantire adeguate condizioni di ordine e sicurezza pubblica;

VISTI

- lo Statuto comunale;
- l'art.54 del D.lgs 18 agosto 2000, n.267, che prevede che “... il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta, con atto motivato, **provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana...**”;
- il comma 4 bis dell'art.54 del D.lgs 18 agosto 2000, n.267, così come modificato dall'art.8 c.1 lett.b del decreto legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n.48, ove si recita che “ ... *I provvedimenti adottati ai sensi del c.4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi **anche legati all'abuso di alcool** ...*”;

ORDINA

1. Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi integralmente richiamate, nelle aree e nei periodi di seguito indicati, **è fatto divieto di somministrare bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro, metallici o in qualsiasi altro recipiente che, per le proprie caratteristiche, possa essere utilizzato quale strumento atto ad offendere:**

- **Piazza della Spiga:** nell'area interessata dallo svolgimento della manifestazione denominata “DJ Set”, organizzata in collaborazione con gli esercenti della piazza, nella giornata di sabato 17 ottobre 2026, dalle ore 18:30 alle ore 21:30;

- **Cortile dell'immobile denominato "IL PALASSON":** nell'area individuata per lo svolgimento dell'iniziativa organizzata dalla Pro Loco Montanaso, consistente nell'offerta, dalle ore 9:00, della colazione alla cittadinanza;
- **Piazza Corradi:** nell'area interessata dallo svolgimento della manifestazione denominata "13 Metri", nella giornata di domenica 18 ottobre 2026, dalle ore 15:30 alle ore 17:30;
- **Via Giuseppe Garibaldi e Piazza Corradi:** nelle aree interessate dalla presenza delle bancarelle degli hobbisti e degli stand delle Associazioni, per l'intera giornata di domenica 18 ottobre 2026;

2. È fatto divieto di asportare, al di fuori delle aree di svolgimento degli eventi indicati al precedente punto 1, bevande di qualsiasi genere contenute in recipienti di vetro o metallici.

3. È fatto divieto di detenere e consumare bevande di qualsiasi genere contenute in recipienti di vetro o metallici all'interno delle aree interessate dalle manifestazioni sopra indicate.

È consentita esclusivamente la detenzione e il consumo di bevande contenute in bottiglie o recipienti di plastica o di cartone, purché privati del relativo tappo.

AVVISA

Che, fatte salve le eventuali responsabilità di natura civile e penale, ivi compresa quella prevista dall'art. 650 del Codice Penale, chiunque violi le disposizioni contenute nella presente ordinanza, qualora la violazione non sia già sanzionata da specifiche disposizioni normative, è soggetto, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Alla violazione consegue, altresì, l'applicazione della misura cautelare del sequestro, finalizzata alla confisca amministrativa, delle cose che formano oggetto della violazione o che sono servite a commetterla, ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689;

AVVERTE

Che avverso la presente ordinanza è ammesso, in via alternativa:

- ricorso gerarchico al Prefetto, entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;
- ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione;
- o in ulteriore alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 689/1981, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere presentati eventuali scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla normativa vigente, avverso l'accertamento delle violazioni;

DEMANDA

Alla Polizia Locale e agli altri organi di polizia competenti l'espletamento delle opportune attività di vigilanza e controllo finalizzate ad assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

DISPONE

Che alla presente ordinanza venga assicurata adeguata pubblicità mediante:

- pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune;
- pubblicazione sul sito istituzionale del Comune;
- trasmissione agli organi di Polizia competenti;
- trasmissione ai gestori dello spazio interessato dal presente provvedimento

Il Sindaco
Luca Ferrari / Arubapec S.p.a.
(sottoscritto digitalmente)